



COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA

**BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN
LOCAZIONE SEMPLICE NEL COMUNE DI AUGUSTA**

(approvato con Determina n°1355 del 19/08/19)

Articolo 1

SOGGETTI INTERESSATI AL BANDO

Il presente bando di concorso è rivolto agli interessati che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare.

I richiedenti devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

A) Cittadinanza italiana ovvero altra condizione equiparata, e segnatamente:

- 1) cittadini italiani (art. 2, comma 1, lett. a) del D. P. R. 1035/1972);
- 2) cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea (articolo 19, comma 2, del D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30);
- 3) familiari di un cittadino dell'Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornanti (articolo 19, comma 2, del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30);
- 4) cittadini stranieri, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, comma 12, lettera c), del D. Lgs. 286/1998)
- 5) cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno con residenza anagrafica almeno biennale e che esercitano, altresì, una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (articolo 40, comma 6, del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, come riformulato dall'articolo 27, comma 6, della Legge n. 189 del 30/07/2002).

Il requisito della cittadinanza è richiesto in possesso del solo richiedente.

B) In alternativa al requisito di cui al punto n. A), il richiedente potrà avanzare domanda ove si trovi nello status di rifugiato o di soggetto in protezione sussidiaria, ai sensi del comma 3-ter dell'art. 29 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta".

C) Residenza o sede dell'attività lavorativa.

Oltre ai requisiti alternativi di cui alle lettere A) è richiesto inoltre il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- (1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Augusta (art. 2, comma 1, lett. b), del D. P. R. 1035/1972);
- (2) attività lavorativa esclusiva o principale svolta nel Comune di Augusta (art. 2, comma 1, lett. b), del D. P. R. 1035/1972);
- (3) condizione di lavoratore emigrato all'estero che faccia pervenire la domanda tramite la rappresentanza consolare italiana, con l'avvertenza che lo stesso, partecipando al presente concorso, non può partecipare ad altro BANDO di altro Comune; a tal fine, deve allegare all'istanza una dichiarazione raccolta da una rappresentanza consolare, entro il 31 Gennaio di ogni anno, nella quale indicherà il Comune dove intende concorrere. In caso di assegnazione l'alloggio dovrà essere

comunque stabilmente occupato, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dall'Ente Gestore dell'immobile a seguito di motivata istanza. L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dell'assegnazione (articolo 11, commi 9 e 10, del D.P.R. 1035/72);

D) Limiti alla titolarità di diritti reali su immobili altrui;

Il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare non devono risultare titolari di diritti reali su immobili nel Comune di Augusta, ovvero in altre località nazionale, adeguati alle esigenze abitative del nucleo ovvero di alloggi in qualsiasi località nazionale i cui redditi, dedotte le spese nella misura massima del 25%, consentano un reddito annuo pari ad €. 206,58 (articolo 2, comma 1, lett. c) del D. P. R 1035/1972). Si considera adeguato un alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (cucina e servizi igienici), pari a quello dei componenti il nucleo familiare del concorrente e, comunque, non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia stato dichiarato igienicamente idoneo dall'Autorità competente (articolo 2, comma 2, del D. P. R 1035/1972);

E) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi.

La domanda potrà essere presentata solo da coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo – in qualunque forma concesso - dello Stato ovvero di altri Enti pubblici (articolo 2, comma 1, lett. d) del D. P. R. 1035/1972);

F) Situazione economica del nucleo familiare del richiedente.

La situazione economica del richiedente è valutata secondo i criteri stabiliti in applicazione del D.P. C. M. 159/2013, del successivo decreto 7 novembre 2014, e delle successive modifiche normative per come integrate dalla legislazione regionale vigente, e segnatamente:

- 1) Il richiedente ed i suoi familiari non dovranno avere un reddito complessivo superiore ad **€. 15.151,45 per l'anno 2017 dichiarati nel 2018**, (articolo 1 del Decreto del Dirigente del Dipartimento delle Infrastrutture e dei Trasporti della Regione Sicilia n. 2212 del 07/08/2018);
- 2) Dal reddito di cui al punto precedente potranno essere detratti, al fine di non superare il limite, **€. 516,00** per ogni figlio a carico (articolo 21, comma 1, dell Legge 05/08/1978 n. 457, come riformulato dall'articolo 2, comma 13, del D. L. 23/01/1982 n. 9, convertito in L. 25/03/1982 n. 94);
- 3) Qualora insieme agli altri redditi concorra anche il reddito da lavoro dipendente, quest'ultimo sarà considerato nella sola misura del **60%** dell'ammontare ai fini del cumulo con gli altri proventi (articolo 21, comma 1, della Legge 05/08/1978 n. 457, come riformulato dall'articolo 2, comma 13, del D. L. 23/01/1982 N. 9, convertito in L. 25/03/1982 n. 94);
- 4) Il reddito da considerare ai fini dell'inserimento in graduatoria dovrà risultare da dichiarazione ISEE in corso di validità, ai sensi del D. P. C. M. 159/2013 e ss. modifiche ed integrazioni, attestante il reddito percepito nell'anno 2017, ovvero dall'autocertificazione D. S. U., solo ove allegata in attesa del rilascio del modello ISEE. **In mancanza di allegazione della dichiarazione ISEE ovvero**

dell'autocertificazione D. S. U., prodotta nelle more del rilascio del Modello ISEE, le domande saranno escluse.

G) Assenza di cessione ovvero di abbandono di alloggio popolare.

La domanda potrà essere avanzata da coloro che non hanno ceduto ovvero abbandonato l'alloggio popolare di cui in precedenza erano assegnatari in locazione semplice (articolo 17, comma 1, lett. a) del D. P. R. 1035/1972 e articolo 26 della legge 513/1977). In relazione a quanto previsto nei predetti punti n. D) ed F), si intende per nucleo familiare la famiglia composta dall'intestatario della scheda anagrafica, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e dagli

affiliati, se con lui conviventi. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purché stabilmente conviventi con il concorrente da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio comunale, ivi inclusi i richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 76/2016. I collaterali e gli affini devono risultare a carico del concorrente (art. 2, comma 3, del D. P. R. 1035/1972);

H) Assenza di occupazione abusiva.

I richiedenti non dovranno trovarsi, alla data di pubblicazione del bando, occupanti abusivi di alloggi popolari, requisito che è riferito ad ogni componente del nucleo familiare (articolo 5, comma 1 bis, della legge 23 maggio 2014 n. 80). L'occupazione abusiva è riferita agli ultimi cinque anni decorrenti dalla data di accertamento fino alla data di pubblicazione del bando.

- 1. I requisiti di cui ai punti n. B), C), D) E) ed H) devono essere posseduti dal concorrente e dai componenti del suo nucleo familiare dalla data di pubblicazione del bando fino alla data di assegnazione degli alloggi.**
2. Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 1035/1972, qualora prima dell'assegnazione dell'alloggio venga accertata la mancanza nell'avente diritto di alcuno dei requisiti prescritti dall'articolo 2 del D.P.R. 1035/72, ovvero di qualcuna delle condizioni che avevano influito sulla sua collocazione in graduatoria, l'assegnazione sarà sospesa e si procederà ad idonea istruttoria che potrebbe comportare la decadenza del diritto di assegnazione.

Articolo 2

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 1035/1972.

Alle domande presentate i punteggi saranno attribuiti secondo le seguenti modalità:

- 1)** Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni, dalla data del presente bando:
 - a) in baracche, stalle, grotte e caverne, sotterranei, centri di raccolta, dormitorio pubblico o comunque in un altro locale procurato a titolo precario dagli Organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, bassi e simili: **PUNTI 4** (articolo 7, comma 1, punto n. 1, lett. a), del D. P. R. 1035/1972);
 - b) In uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:
 - legati da vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado: **PUNTI 1;**
 - non legati da vincoli di parentela o di affinità: **PUNTI 2;**
- La condizione del biennio non è richiesta quando si tratta di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente (articolo 7, comma 1, punto n. 1), lett. b), del D. P. R. 1035/1972);

2) Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero emesse dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **PUNTI 2** (articolo 7, comma 1, punto n. 2, del D. P. R. 1035/1972);

3) Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente o per esigenze di risanamento edilizio accertate

dall'Autorità comunale non oltre tre anni prima della data del bando: **PUNTI 3** (articolo 7, comma 1, punto n. 3, del D. P. R. 1035/1972);

4) Richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare:

- a) In un alloggio superaffollato: -
 - da 2 a 3 persone a vano utile: **PUNTI 2**;
 - oltre 3 persone a vano utile: **PUNTI 3**;
 - oltre 4 persone a vano utile: **PUNTI 4** (articolo 7, comma 1, punto n. 4, lett. a), del D. P. R. 1035/1972);
- b) In un alloggio antigienico, ritenendosi tale quello **privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi** da certificarsi dall'autorità competente: **PUNTI 2** (articolo 7, comma 1, punto n. 4, lett. b), del D. P. R. 1035/1972);
- c) Che siano costretti a vivere separati dal proprio nucleo familiare in quanto, nel Comune sede di lavoro, distante oltre 8 ore con gli ordinari mezzi di trasporto dal Comune di residenza della famiglia, non dispongono di alloggio idoneo: **PUNTI 3** (articolo 7, comma 1, punto n. 4, lett. b), del D. P. R. 1035/1972);

5) Richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da:

Unità presenti nel nucleo Familiare	Punti assegnabili
3	1
4	2
5	3
6	4
7	5
8 e oltre	6

(articolo 7, comma 1, punto n. 5, del D. P. R. 1035/1972)

6) Richiedenti il cui reddito complessivo annuo, al netto degli oneri fiscali e contributivi, risulti:

Reddito complessivo del nucleo familiare	Punti assegnabili
Da £. 0 A £. 6.000.000 = Da €. 0 a €. 3.098,74	5
Da £. 6.000.001 a £. 8.000.000 = Da €. 3.098,75 a €. 4.131,66	4
Da £. 8.000.001 a £. 10.000.000 = Da €. 4.131,67 a €. 5.164,57	3

(articolo 7, comma 1, punto n. 6, del D. P. R. 1035/1972 in combinato disposto con l'articolo 29 della Legge Regionale n. 22 del 06.04.1996)

7) Richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone, quale risulta dal contratto di locazione registrato alla data di pubblicazione del presente bando, incida in misura non inferiore al 25% sulla capacità economica media determinata ai sensi dell' art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 1035/1972: **PUNTI 2 (articolo 7, comma 1, punto n. 7, del D. P. R. 1035/1972);**

8) Richiedenti grandi invalidi civili e militari o che non svolgono alcuna attività lavorativa:

PUNTI 2 (articolo 7, comma 1, punto n. 8, del D. P. R. 1035/1972);

9) Richiedenti che siano lavoratori dipendenti emigrati all'Estero: **PUNTI 3 (articolo 7, comma 1, punto n. 9, del D. P. R. 1035/1972) ;**

10)richiedenti che abitino in un alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità: **PUNTI 3** (articolo 7, comma 1, punto n. 10, del D. P. R. 1035/1972);

Non sono cumulabili i punteggi di uno stesso paragrafo, nonché, tra loro, quello di cui ai punti 2), 3), 4), lettere b) e c) e 8) dell'articolo 7 del D. P. R 1035/1972.

Sono invece cumulabili fra loro e con i precedenti i punteggi di cui ai punti 1), lettera b), 4), lettera a), 5), 6), 7), 9), e 10) dell'articolo 7 del D. P. R 1035/1972.

Articolo 3 **R I S E R V E**

1. Le seguenti categorie saranno inserite in graduatoria con indicazione della specifica riserva e saranno loro assegnati alloggi utili (se disponibili e riservati con le dovute modalità di legge) in rapporto al proprio nucleo familiare

A) - Riserva del 20% dell'intero programma per le coppie che intendano contrarre matrimonio entro la data di formale assegnazione dell'alloggio, o che l'abbiano contratto nei 3 anni precedenti alla pubblicazione del bando (art. 4, comma 1, L. R. n. 10 del 31/07/2003); L'assegnazione dell'alloggio è condizionata all'effettiva celebrazione del matrimonio:

B) - Riserva del 20% della riserva precedente per le famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenni convivente, nonché le donne in gravidanza, intendendo, nella fattispecie, ragazze madri, separate o vedove (art. 4, commi 1 e 3, L.R. n. 10 del 31/07/2003);

C) - Riserva del 10% dell'intero programma per gli anziani di ambo i sessi il cui reddito non superi la fascia di esenzione ai fini della dichiarazione unica dei redditi delle persone fisiche e che abbiano superato l'età utile per il conseguimento della pensione sociale (art. 3 e 4 della L. R. n. 87 del 6-05-1981), per i nuclei familiari con un uno o più soggetti portatori di handicap con grave difficoltà motoria (art. 6, comma 6, Legge n. 68 del 18-04-1981);

D) - Riserva del 15% dell'intero programma per i profughi (articolo 34 della Legge n. 763 del 26/12/1981);

2. Per l'assegnazione degli alloggi in favore dei soggetti di cui ai **capi A) e B)**, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge Regionale 31/07/2003, n. 10 e l'articolo unico del Decreto Presidenziale 5/8/2004, pubblicato in G. U. R. S. n. 39 del 17/09/2004.

3. Per l'assegnazione degli alloggi di cui al **capo C)** si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 18/4/1981, n. 68.

4. I requisiti che danno diritto alla riserva di alloggi dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e mantenuti fino all'assegnazione e dovranno essere indicati nella domanda, senza possibilità di inserimento successivo.

La documentazione utile al fine dell'inserimento fra i richiedenti riservatari dovrà essere presentata entro il termine di scadenza del bando secondo le modalità indicate nel sottostante articolo 5.

I richiedenti riservatari - ove tutte le tipologie di riserva siano rappresentate - hanno diritto all'assegnazione degli immobili in ragione del totale della percentuale di riserva sul numero complessivo degli alloggi da assegnare, scorrendo l'ordine della graduatoria generale.

E' fatta salva, comunque, l'assegnazione ai richiedenti riservatari qualora la loro posizione sia già inclusa in graduatoria fra gli assegnatari non riservatari.

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L. 513/77, la riserva Anziani e Nuove Coppie deve comunque essere utilizzata nel caso in cui siano disponibili alloggi MINIMI di superficie utile di mq 45.

In questo caso i soggetti Anziani e Nuove Coppie hanno priorità secondo l'ordine della graduatoria generale nell'assegnazione degli stessi.

In caso contrario i suddetti concorrenti mantengono la loro naturale posizione in graduatoria generale e comunque avranno sempre priorità qualora nel Comune, dovessero essere disponibili alloggi minimi (cioè di superficie utile pari a mq. 45).

Nel caso dei portatori di handicap la riserva deve essere utilizzata per alloggi a piano terra e/o comunque senza barriere architettoniche, adeguati al nucleo familiare.

In ogni caso i portatori di handicap mantengono la loro posizione naturale nella graduatoria

Articolo 4.

MODALITA' DI COMPILAZIONE ED INOLTRO DELLE DOMANDE. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate dall'intestatario della scheda anagrafica **ESCLUSIVAMENTE** sul modello appositamente predisposto dal Comune di Augusta ed in distribuzione presso il Settore Servizi alla Persona , presso l'URP dell'Ente o scaricabile dal sito istituzionale del Comune.
2. Nel predetto modello di domanda è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è invitato a rispondere con la massima esattezza. Detto questionario è formulato con preciso riferimento ai vari casi prospettati dal D. P. R. n. 1035/72 e riguarda i requisiti e le condizioni il cui possesso dà diritto alla partecipazione al presente bando e all'attribuzione dei punteggi previsti dalla legge e dal bando.
3. In calce alla domanda il concorrente deve sottoscrivere apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per il richiedente medesimo e per i componenti del suo nucleo familiare.
4. La domanda, **se redatta in forma cartacea**, dovrà essere sottoscritta in modalità autografa dal richiedente, per esteso ed in maniera leggibile. Nel caso in cui il richiedente voglia impiegare **modalità informatiche** di invio della domanda, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. modifiche ed integrazioni, dovrà provvedere a compilare il documento informatico da trasformare in forma non emendabile, per poi sottoscriverlo con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato, ovvero con altre modalità equivalente per legge. Non è ammesso l'invio mediante pec di domanda cartacea scansionata da originale.
5. Alla domanda deve essere acclusa copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
6. **La domanda non sottoscritta correttamente e/o la mancata presentazione di valido documento di identità è motivo di esclusione dal concorso.**
7. In ogni caso le domande, compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, dovranno pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio, pena l'esclusione. La presentazione della domanda è prorogata di ulteriori 60 giorni per i residenti nell'area europea e di ulteriori 90 giorni per i residenti nei Paesi extraeuropei.
8. Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Augusta esclusivamente con una delle seguenti modalità:
 - a) Per consegna del modello sottoscritto "*brevi manu*" all'Ufficio Protocollo, ubicato in P.zza D'Astorga n° 10;
 - b) in busta chiusa inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno sul seguente recapito: Ufficio Protocollo- P.zza D'Astorga n° 10
 - c) mediante invio di documento informatico per posta elettronica certificata sul seguente recapito: protocollocomunediaugusta@pointpec.it
9. In caso di invio della domanda mediante raccomandata con il servizio postale, al fine di valutare la tempestività dell'inoltro, farà fede il timbro apposto dal gestore del servizio sulla busta chiusa.
10. Non sono ammesse, e comportano esclusione dalla selezione, modalità di invio della

richiesta informatica alternativi, ivi incluso l'invio via e – mail ovvero via fax. Le buste cartacee chiuse contenenti le domande inviate per racc. a/r devono **recare all'esterno** la dicitura:

<<BANDO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN LOCAZIONE SEMPLICE – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE >>

Nel caso di inoltro via PEC della domanda, la dicitura BANDO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN LOCAZIONE SEMPLICE – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE >> dovrà essere inserita NELL'OGGETTO DELLA MEDESIMA PEC..

Articolo 5.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. I richiedenti dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda la seguente documentazione:
 - a) Copia Modello I.S.E.E. in corso di validità relativo ai redditi percepiti nell'anno 2017, corredato dall'autocertificazione D. S. U. e dalla Certificazione Unica (ex CUD) relativo ai redditi percepiti nel 2017 per i lavoratori dipendenti, in mancanza di Certificazione Unica il reddito verrà considerato da lavoro autonomo e non saranno applicati gli abbattimenti. I richiedenti, inseriti in nuclei familiari con componenti di età superiore agli anni 18, dovranno produrre autocertificazione ex D. P. R. 445/2000 attestante l'assenza di reddito a capo ai suddetti componenti maggiorenni che sottoscriveranno tale dichiarazione ex D. P. R. 445/2000 in via autonoma. Nel caso in cui il richiedente alla scadenza del bando non abbia ottenuto il rilascio del modello ISEE, potrà allegare il modello DSU con obbligo di produrre il modello ISEE entro il termine di 20 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, a pena di esclusione.
 - b) Per i residenti in altro Comune, ma che prestano attività lavorativa nel Comune di Augusta, certificato del datore di lavoro o della Camera di Commercio o dell'Ufficio IVA attestante la sede di lavoro;
 - c) Per gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno, copia del permesso di soggiorno di durata almeno biennale del certificato del datore di lavoro o della Camera di Commercio o dell'Ufficio IVA;
 - d) Copia sentenza di separazione, nel caso che la domanda sia stata presentata dal coniuge legalmente separato.
2. I documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) dovranno essere obbligatoriamente allegati alla domanda nel termine previsto dal bando, pena l'esclusione dalla selezione. I documenti di cui alla lettera b) e c) potranno essere sostituiti da una autodichiarazione formulata ex D. P. R. 445/2000, contenente **obbligatoriamente** l'indicazione degli elementi necessari per richiederli all'Amministrazione o all'Ente che può certificare i dati; in mancanza, il richiedente sarà escluso dalla selezione.
3. **Nelle seguenti fattispecie, i richiedenti ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo dovranno allegare la seguente documentazione:**
 - a) Se il richiedente **abita** con il proprio nucleo familiare, da almeno DUE ANNI prima della data di pubblicazione del presente bando, in baracca, grotta, stalla, caverna, sotterraneo, centro di raccolta, dormitorio pubblico o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, bassi e simili, dovrà produrre:
 - attestato dell'autorità competente dichiarante la consistenza e l'antigienicità dell'immobile in atto occupato dal richiedente;

- attestato dell'Ufficio Anagrafico Comunale indicante le variazioni domiciliari del richiedente (certificato storico – anagrafico);

b) se il richiedente **coabita** con il proprio nucleo familiare, da almeno DUE ANNI prima della data di pubblicazione del presente bando, con uno o più nuclei familiari ciascuno composto da almeno due unità:

- Planimetria catastale indicante la tipologia e le misure di ogni vano unita a dichiarazione attestante l'esattezza dei dati catastali dell'alloggio.

- Autocertificazione storica relativa allo stato di famiglia e di residenza di ciascuno dei nuclei familiari coabitanti con il richiedente, integrato da una dichiarazione dello stesso richiedente, in ordine al grado di parentela o affinità con i nuclei coabitanti o la inesistenza di tali vincoli che certifichi la coabitazione da almeno un biennio;

La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente;

c) se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, alla data del presente bando, in un alloggio che, per pubblica calamità o per altre cause, deve essere abbandonato in seguito ad ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente, intimata non oltre tre anni prima della data del bando:

- copia dell'ordinanza di sgombero oppure certificato dell'autorità che ha emesso tale ordinanza con precisa indicazione della relativa motivazione;

d) se il richiedente deve abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità o per esigenza di risanamento edilizio:

- attestato rilasciato dall'autorità competente statale, regionale o comunale, di data non anteriore a tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando;

e) se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, alla data del presente bando, in un alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi manutentivi:

- certificato dell'Ufficio Igiene Pubblica dell'Autorità sanitaria competente, contenente la dettagliata indicazione delle cause di antigienicità. Si avverte che ai sensi del DPR n. 1035/72 il punteggio per antigienicità verrà attribuito solo se dal certificato si rileva che l'alloggio è privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa, igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi, non sanabile;

f) se il richiedente vive, alla data di pubblicazione del presente bando, separato dal proprio nucleo familiare in quanto ha nel Comune di Augusta la propria sede di lavoro (distante oltre otto ore con gli ordinari mezzi di trasporto dal Comune di residenza della famiglia) non dispone di alloggio idoneo ad accogliere la propria famiglia:

- Autodichiarazione attestante che la distanza chilometrica si copre con 8 ore di viaggio e autocertificazione attestante la residenza del nucleo familiare;

g) se il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione risulta incidere nella misura del 25% dell'indicatore ISEE:

- copia registrata del contratto di locazione ai sensi della L.431/98 e ss. mm. ii.; i contratti dovranno avere la durata non inferiore a quattro anni ed essere attivi alla data di pubblicazione del bando;

– Ricevuta rilasciata dall'agenzia delle Entrate relativa al rinnovo;

h) se il richiedente è grande invalido civile o militare o profugo rimpatriato da non oltre un quinquennio e non svolge attività lavorativa:

- certificato attestante l'appartenenza ad una di tali categorie, rilasciato da una autorità competente riconosciuta;

i) se il richiedente sia lavoratore dipendente emigrato all'estero:

- attestato dell'autorità consolare esistente nel luogo di lavoro;
- j) se il richiedente abita con il proprio nucleo familiare, alla data del presente bando, in un alloggio che deve essere abbandonato in seguito ad ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto non motivata da inadempienza contrattuale o da immoralità:
- copia dell'ordinanza o della sentenza esecutiva di sfratto con precisa indicazione dei motivi dell'intimazione dello sfratto stesso.

4. La richiesta di inserimento fra i richiedenti riservatari di cui all'articolo 3 del presente bando e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) - Per la famiglia di nuova formazione (da non più di tre anni):
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di matrimonio o dello stato di famiglia;
 - a bis) - Per la coppia che intenda contrarre matrimonio entro la data di formale assegnazione dell'alloggio:
 - dichiarazione sottoscritta da entrambi i componenti della coppia che manifesti la volontà di contrarre matrimonio.
 - b) - Per le famiglie monoparentali, separate:
 - sentenza definitiva di separazione e autodichiarazione di stato di famiglia;
 - c) - Per gli invalidi con difficoltà di deambulazione o per i richiedenti che nell'ambito del proprio nucleo familiare, abbiano uno o più soggetti portatori di handicap, dovranno produrre:
 - certificato rilasciato da Struttura Sanitaria Pubblica attestante la grave difficoltà motoria;
 - d) Per i profughi, ai sensi della legge 26/12/1982, n. 763, rimpatriati da non oltre un quinquennio, e che non svolgono attività lavorativa, dovranno produrre:
 - attestazione rilasciata dall'autorità competente di cui risulti la condizione di profugo.
5. Tutte le certificazioni per le quali è prevista la possibilità da parte del D. P. R. 445/2000 potranno essere sostituite da Dichiarazione Sostitutiva di certificazione ove vengano indicati all'Amministrazione comunale gli estremi necessari per il reperimento della documentazione presso la P. A. che ha formato il documento ovvero quella che lo detiene stabilmente. L'indicazione degli estremi necessari per il reperimento della documentazione che conferisce il punteggio presso le Amministrazioni che possono certificare i dati è **obbligatoria**, pena la non attribuzione del punteggio indicato in domanda.

Articolo 6

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA

1. Sono causa di esclusione della domanda dalla selezione le seguenti fattispecie:
 - a) Invio della domanda fuori dal termine di cui all'articolo 4, comma 7, del presente bando;
 - b) Invio della domanda con modelli diversi da quello allegato al presente atto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente bando;
 - c) Mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa per esteso e in forma leggibile, ovvero mancata sottoscrizione della domanda in formato non emendabile con firma digitale o equivalente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente bando;
 - d) Consegna o spedizione della domanda con modalità alternative (fax, e-mail, ecc.) rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 10, del presente bando;
 - e) Mancata allegazione alla domanda del documento di identità del richiedente **in corso di validità**, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del bando;
 - f) Mancata allegazione del modello ISEE ovvero dell'autocertificazione DSU, nel caso in cui, alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda, il modello ISEE non sia ancora stato rilasciato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del presente bando.
 - g) Mancata produzione del modello ISEE entro il termine di 20 giorni dalla data di scadenza

della presentazione della domanda, nel caso in cui sia stato presentato il modello DSU.

- h) Mancata allegazione degli altri documenti, ove ricorrano i casi, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), del presente bando.
2. Sono altresì cause di esclusione della domanda tutte le ulteriori irregolarità in essa contenute che determinano comunque invalidità della richiesta, ai sensi dell'ordinamento giuridico vigente, ancorché non menzionate nei punti precedenti.

Articolo 7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

1. Alla valutazione delle singole istanze di assegnazione ed alla relativa istruttoria, nonché alla formazione della graduatoria è preposta una Commissione all'uopo designata. La graduatoria provvisoria sarà approvata con Determina dell'Area di competenza pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Augusta.

Articolo 8

RICORSI ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA

1. Contro la suddetta graduatoria provvisoria gli interessati, **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune sul sito istituzionale dell'Ente, potranno inoltrare opposizione o ricorso.
2. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissatogli dal Comune in sede di prima istruttoria delle domande.
3. E', invece, valutabile la sentenza esecutiva di sfratto, purché esibita entro la scadenza dei termini fissati per l'opposizione.

Articolo 9

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

1. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione provvede all'aggiornamento della graduatoria previa esecuzione dei sorteggi, a mezzo del Responsabile della competente Area del Comune di Augusta, tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio.
2. La graduatoria, approvata con Determina del Responsabile della competente Area, costituisce provvedimento definitivo avverso il quale gli interessati potranno ricorrere al T.A.R., nei termini di legge.
3. La graduatoria definitiva risultante dal presente concorso conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione per un anno e comunque fino a quando non verrà sostituita da nuova graduatoria ovvero dal suo aggiornamento.
4. Nel caso in cui si verificano pubbliche calamità, il concorso può essere sospeso e verranno, in tal caso, riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità predette.

Articolo 10

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. L'assegnazione degli alloggi divenuti disponibili, siano di proprietà del Comune ovvero di altri Enti, è compiuto in favore degli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva, con le modalità di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 1035/72, a meno che l'alloggio da assegnare

non sia di dimensioni eccessive o inferiori per le esigenze dell'aspirante assegnatario (art. 11, comma 2, del D.P.R. 1035/72). In seguito all'assegnazione, verrà altresì stipulato il contratto con l'avente diritto.

2. Qualora prima della consegna, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n° 1035/72, venga accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti o di alcuna delle condizioni che avevano influito nella sua collocazione in graduatoria, la consegna sarà sospesa e si procederà ad idonea istruttoria che potrà comportare la modifica della graduatoria o l'annullamento dell'assegnazione.
3. Gli assegnatari, a tal fine, dovranno produrre al Comune la documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti e delle condizioni posseduti alla data del bando.
4. Il rifiuto da parte dell'assegnatario, senza oggettiva giustificazione normativa, dell'affidamento dell'alloggio che verrà individuato in base allo scorrimento della graduatoria, determina la decadenza dal beneficio.

Articolo 11

CANONE DI LOCAZIONE

1. Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari è calcolato secondo quanto previsto dall'attuale normativa (articolo 54 della L. R. n. 26 del 19/12/2000 e ss. modifiche ed integrazioni).

Articolo 12

ACCERTAMENTI D'UFFICIO

1. Il Comune, avvalendosi degli Organi preposti, può accertare d'Ufficio la veridicità di quanto dichiarato nella domanda.
2. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della Legge Penale (articolo 4 comma 4, D.P.R. 1035/72) e determinerà, tra l'altro, l'esclusione dalla graduatoria.

Articolo 13

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Bando, si opera rinvio alle disposizioni di legge in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.

Articolo 14

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (ART.13 D. L GS N.196 /2003 E REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 679/2016).

Il Comune di Augusta informa che i dati dei richiedenti, siano essi personali, di categorie particolari o giudiziari, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di tutela contenute nel "General Data Protection Regulation n. 679/2016" e delle disposizioni compatibili del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss. mm. e ii., sia sotto il profilo procedimentale che della custodia atta a garantirne la riservatezza.

Sono utilizzati strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità, e misure organizzative anche fisiche che garantiscono liceità, correttezza, e trasparenza dei trattamenti, ed esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati trattati. La limitazione delle finalità e la limitazione della conservazione sono descritte di seguito.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Augusta, nella persona del Sindaco pro tempore, attualmente l'Avv. Maria Concetta Di Pietro, reperibile a questo indirizzo email :sindaco@comunediaugusta. L'incaricato della protezione dei dati personali è, ai sensi della Determina

Sindacale n. 18/2018, la D.ssa Sebastiana Passanisi, reperibile sulla e-mail sebastiana.passanisi@comunediaugusta.it. **Finalità del trattamento** Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico come da adempimenti derivanti dalla [Legge sulla comunicazione pubblica](#), alla [Legge sull'accessibilità](#) e al [Codice dell'Amministrazione Digitale](#). I dati personali forniti dagli utenti possono essere trattati per: 1) finalità istituzionali, per tutte quelle materie e, quindi, per tutti quei procedimenti disciplinati specificatamente da apposite norme e/o regolamenti comunali. 2) per scelte strategiche del Comune di Augusta sempre coerenti con l'interesse pubblico (invio di materiale informativo, accesso ai servizi, ecc.). **Modalità di trattamento dei dati.** In relazione alle finalità descritte, i dati verranno trattati tramite strumenti cartacei, informatici e telematici dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. **Diritti dell'interessato.** I diritti dell'interessato sono descritti negli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del GDPR 2016/679 e segnatamente: 1) diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, l'accesso agli stessi, le relative informazioni elencate nell'art. 15; 2) diritto di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati; 3) diritto di ottenere la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all'art. 17; 4) diritto di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa, sussistendone i presupposti descritti all'art. 18 del GDPR; 5) diritto alla portabilità dei dati, alle condizioni di cui all'art. 20; 6) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni di cui all'art. 21. **Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.** L'interessato può proporre al Garante per la protezione dei dati personali un reclamo ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs 30.03.2003, n. 196 e ss. mm. ii, secondo le modalità ivi indicate.

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE

D.ssa Sebastiana Passanisi